

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD

Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio_UFYMWWC

Prot. (vedi segnatura)

Data (vedi segnatura)

Spett.le WebUp Marketing Adv Srls.
C.a. Angelo Miele, Amministratore Unico
Via Cerva 18

20122 Milano

Webup@pec.it
Agli atti

Oggetto: "Istanza di accesso civico generalizzato ai sensi del D.lgs. 33/2013 - Richiesta informazioni per lo sviluppo dell'applicazione "Scuola punto per punto" RISCONTRO

Egr. Sig. Angelo Miele,

L'accesso ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni è regolato da tre diversi sistemi, ciascuno caratterizzato da propri presupposti, limiti ed eccezioni: l'accesso documentale ex artt. 22 ss., l. n. 241/1990; l'accesso civico regolato dall'art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013; l'accesso civico generalizzato, di cui all'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, introdotto dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/2016.

Come noto, l'accesso civico generalizzato (ex art. 5, comma 2 del D. Lgs n.33/2013), prevede la possibilità *di accedere ai dati e ai documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione “allo scopo di favorire diffuse forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”*.

Ciò, in attuazione del principio di trasparenza che il novellato articolo 1, comma 1, del decreto trasparenza ridefinisce come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni non più solo finalizzata a “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”, ma soprattutto, e con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa (Delibera ANAC 28 dicembre 2016 n. 1309).

Nel caso in esame, la richiesta da lei formulata, in qualità di rappresentante della società WebUp Marketing Adv, è finalizzata ad acquisire informazioni dalla scuola per alimentare l'applicazione denominata "Scuola punto per punto", palesando l'assoluta assenza delle finalità individuate dallo stesso art. art. 5, comma 2 del Decreto Trasparenza. In merito, osserva la giurisprudenza [T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. III, 17/07/2020, n. 1781] che *in tema di accesso civico generalizzato, sebbene il legislatore non chieda formalmente all'interessato di motivare la richiesta di accesso generalizzato, la stessa va disattesa, ove non risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esclusiva rispondenza di detta richiesta al soddisfacimento di un interesse*

che presenti una valenza pubblica, essendo del tutto estraneo al perimetro normativo della fattispecie la strumentalità (anche solo concorrente) ad un bisogno conoscitivo privato, dovendosi in tal caso il soggetto interessato avvalersi - laddove ne sussistano i presupposti - della specifica tutela accordata dalle disposizioni di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Uno solo, afferma T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. II, 14/12/2021, n.1819 è il presupposto imprescindibile di ammissibilità dell'istanza di accesso civico generalizzato, ossia la sua strumentalità alla tutela di un interesse generale.

Nel caso in esame si parla di una **soluzione tecnologica** che “consentirà agli utenti di visualizzare in tempo reale i posti vacanti nei vari istituti scolastici italiani e il relativo punteggio di chiamata per le varie figure che orbitano intorno all’habitat scolastico. Inoltre, l’app fornirà informazioni sui posti che si libereranno a causa dei pensionamenti, sia per il personale ATA che per i docenti.

Riteniamo che queste informazioni possano essere di grande aiuto per coloro che cercano opportunità lavorative nel settore dell'istruzione pubblica.” **Le informazioni da lei richieste sono strumentali NON tanto all’interesse generale della collettività, ma a soddisfare esclusivamente un interesse privato e commerciale.** L’interesse generale (pubblico) potrebbe essere una conseguenza tutta da dimostrare. Per questi motivi come afferma la pronuncia del TAR Puglia “La relativa istanza, dunque, deve in ogni caso essere disattesa ove tale interesse generale della collettività non emerge in modo evidente, oltre che, a maggior ragione, nel caso in cui la stessa è stata proposta per finalità di carattere privato ed individuale.”

Appare palese che la richiesta non contempli le finalità richiamate dalla norma e pertanto, non abbia lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

In merito, si aggiunge poi, la considerazione secondo cui, anche qualora si possa ravvisare nel caso di specie, un interesse generale, occorre verificare i benefici in termini di interesse pubblico alla conoscenza che si otterrebbero con l’accesso (c.d. test dell’interesse pubblico), attraverso i seguenti criteri, come si evince dalle indicazioni operative fornite dal Centro nazionale di competenza FOIA:

- una migliore comprensione del dibattito pubblico e delle scelte effettuate dalle amministrazioni;
- una maggiore partecipazione alla formazione della decisione e alla vita politico-amministrativa;
- la valorizzazione del controllo diffuso sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, a fini di responsabilizzazione (accountability) degli apparati pubblici.

A queste considerazioni va aggiunto che “L’accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 02-04-2020, N. 10, e in senso conforme T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III quater, 06/07/2022, n. 9258 e Tar Lombardia n. 1951 del 11/10/17).

A tal proposito, l'ANAC, con la Delibera 28 dicembre 2016 n. 1309, ha precisato che l'Amministrazione non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'Amministrazione stessa. Nel caso di specie, si chiede addirittura la compilazione di una tabella collegandosi a un link esterno.

In ultimo, si richiama la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. IV, 20-04-2020, N. 2496, secondo cui *“Il diniego, inoltre, trova fondamento nell’art. 5-bis, co. 3, d.lgs. n. 33/2013, nella parte in cui richiama i casi di divieto di cui all’art. 24, co. 1, l. n. 241/1990. La lett. c) di tale comma prevede l’esclusione dall’accesso “nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione”*, come appaiono dirette le informazioni richieste dal Sig. Angelo Miele, nel caso di specie.

Alla luce delle brevi considerazioni si ritiene che **la richiesta sia sprovvista degli elementi costitutivi del diritto di accesso generalizzato.**

Anche analizzando le singole richieste si osserva che con riferimento a:

1. Elenco dettagliato dei posti vacanti per personale ATA e docenti, comprensivo di:

- a. Punteggio di chiamata;
- b. Tipologia di contratto proposto
- c. Durate e periodo del contratto
- d. Posizione in graduatoria

Come già detto l'articolo 5 comma 2 del D. Lgs nn.33/2013, prevede la possibilità *di accedere ai dati e ai documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*. Quindi la richiesta non è accoglibile perché **per tale documentazione sussiste già l'obbligo per la scuola di procedere alla pubblicazione all'interno della sezione Amministrazione trasparente**, ove ogni cittadino può prenderne visione accedendo al sito web dell'Istituto.

2. Statistiche sul numero di dipendenti, distinti per personale ATA e docenti, che raggiungeranno l'età pensionabile nel corso del prossimo triennio.

Come già osservato dall'ANAC l'accesso agli atti amministrativi deve avere ad oggetto documentazione specifica in possesso dell'amministrazione pubblica non potendo lo stesso riguardare dati ed informazioni che per essere forniti richiedono un'attività di indagine e di elaborazione da parte della stessa, con la conseguenza che l'oggetto dell'accesso va circoscritto mediante la puntuale indicazione di atti determinati, non potendo la relativa istanza avere un contenuto esplorativo, diretta cioè a conoscere qualsiasi provvedimento formato o detenuto dall'amministrazione, ove eventualmente esistente, e riferito ad un determinato procedimento (in questo senso: Cons. Stato, Sez. VI, 22/06/2020, n. 3981).

L'amministrazione inoltre non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, in quanto attività integrante un onere aggiuntivo cui l'Amministrazione non è tenuta per soddisfare l'accesso generalizzato (T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 03/12/2021, n.1015)

3. Vicinanza o meno dell'istituto con mezzi di trasporto come Bus o Treni.

Anche in questo caso valgono le considerazioni del punto precedente.

4. Se l'istituto effettua la settimana lunga (Lun – Sab) o la settimana corta (Lun – Ven)

Qui la risposta può eventualmente essere fornita tranquillamente.

In conclusione, si rammenta che l'istante, in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Si tenga presente che la valutazione definitiva circa l'accoglimento o il diniego, totali o parziali, della richiesta sulla base degli artt. 5, co. 2 e 5-bis D.Lgs. 33/2013 spetta in ogni caso all'Istituto Scolastico, in quanto sua esclusiva prerogativa e competenza.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Giorgio Michelazzo

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa